

servizi alla persona

BANDO
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA
SPESA SOSTENUTA PER CANONE
DI LOCAZIONE L. 431/98
ANNUALITÀ 2014

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA,
IN ESECUZIONE DELLA
DETERMINA N. 833/226 DEL 27/08/2014

RENDE NOTO

Art. 1 - OGGETTO

Il presente avviso ha per oggetto modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per l'erogazione di contributi ad inquilini che sostengano un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare, sostenuta nell'anno 2014, previsti dall'art. 11 della Legge 431/1998, dal Decreto legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 n. 80, che dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288/2009 e ss.mm.ii.

Art. 2 - REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P;
- b) alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- d) possesso di regolare permesso/carta di soggiorno e di essere residente da almeno cinque anni continuativi nella Regione Marche ovvero dieci anni continuativi nel territorio nazionale per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
- e) residenza anagrafica nel Comune di Macerata e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- f) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;
- g) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), con incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, rientrante entro i valori di seguito indicati:
 - FASCIA A : Valore ISEE non superiore ad € 5.818,98 (equivalente all'importo annuo dell'assegno sociale INPS per l'anno 2014) ;
 - FASCIA B: Valore ISEE non superiore ad € 11.637,86 (equivalente all'importo annuo di due assegni sociali INPS per l'anno 2014).

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione per famiglie composte da una sola persona.

I valori da prendere a riferimento per il calcolo dell'ISEE sono quelli desunti dai redditi prodotti nell'anno 2013.

Art. 3 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 la cui entità verrà calcolata in dodicesimi **in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate** ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE e precisamente:

- per le domande di Fascia A, il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone di locazione al 30% del valore ISEE;
- per le domande di Fascia B, il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone di locazione al 40% del valore ISEE.

Il contributo da assegnare può essere aumentato, fino ad un massimo del 25%, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia, per nuclei familiari:

- con persone ultrasessantacinquenni;
- con portatore di handicap (art. 3 della legge 05.02.1992, n. 104), o un disabile (invalidità superiore al 66%);
- nuclei familiari composti da più di 5 persone;
- genitore solo con uno o più figli minori a carico;
- in possesso di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile, non intimato per inadempimento contrattuale.

Il contributo sarà erogato ai beneficiari seguendo la graduatoria prevista dall'art. 1, comma 1, del D.M.LL.PP. 7 giugno 1999.

Il Comune concederà i contributi entro i limiti delle somme complessivamente disponibili. Non sono erogabili i contributi di importo annuo inferiore ad € 60,00.

Art. 4 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Verranno predisposte due graduatorie, una per la fascia A e una per la fascia B in base alla maggiore incidenza del canone annuo sull'ISEE.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse.

Il canone di locazione massimo riconoscibile ai fini del contributo è fissato in € 560,00 mensili, al netto degli oneri accessori.

Il contributo economico non può in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone di locazione.

I richiedenti devono presentare al Comune, ove richiesto, eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria, a pena di decadenza dal contributo.

Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda trasferisce la propria residenza in altro Comune, può essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda; deve altresì comunicare al Comune tutte le variazioni che dovessero intervenire durante l'anno: riduzione del canone di locazione, acquisto di un immobile ecc.

In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato alla persona che succede nel rapporto di locazione.

Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvede a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso ed eroga il contributo, così ricalcolato agli eredi.

Art. 5 - NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione di cui all'art.7 dell'Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del 26 Settembre 1997 (terremoto del 1997).

Il richiedente precisa:

- l'importo richiesto o già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata domanda.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile è pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile, ai sensi del presente Bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti dalle vigenti normative in materia.

Art. 6 - VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Le dichiarazioni false vengono perseguite ai sensi di Legge e comportano conseguentemente la perdita del beneficio.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune ha facoltà di richiedere all'interessato apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 o di inviare gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza.

Art. 7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al fine di poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona interessata fornisca dati/informazioni indicati nel modello di domanda. Se il richiedente rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non può accogliere la domanda di contributo.

La persona responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Servizio Servizi alla Persona del Comune.

I dati personali forniti:

- sono protetti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003;
- sono raccolti e utilizzati, sia con mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con mezzi cartacei, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del servizio richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di Legge o Regolamento;
- sono trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche per gli adempimenti connessi con la concessione e il pagamento del contributo e per confluire nell'Osservatorio regionale per la condizione abitativa;
- possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di Legge o di Regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti;
- possono essere utilizzati per la verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La persona interessata può rivolgersi, in qualsiasi momento, al Dirigente Servizio Servizi alla Persona, per esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003.

La normativa che prevede gli obblighi e i compiti relativi al trattamento dei dati, compresi quelli "sensibili", è quella contenuta nella Legge n. 431/98 e successive modifiche e integrazioni e nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288 del 03/08/2009 e ss.mm.ii.

Art. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo è redatta utilizzando esclusivamente gli appositi modelli, reperibili presso l'Ufficio Programmazione e Progettazione sociale e Politiche Abitative, sito in Viale Trieste, 24 tel. 0733 256295 - 256380, e scaricabili dal sito www.comune.macerata.it.

La raccolta delle domande avrà inizio in data 01.09.2014 e avrà termine in data 30.09.2014.

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo.

Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

Unitamente alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente documentazione:

- ricevute di affitto pagate fino alla data dell'emanazione del Bando;
- codice fiscale del richiedente;
- per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, carta/permesso di soggiorno del richiedente;
- dichiarazione sostitutiva unica e attestazione valore ISEE per l'anno 2014, relativa all'anno 2013, rilasciata dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF);
- contratto di locazione regolarmente registrato;
- per chi dichiara l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, la relativa certificazione rilasciata dalle Competenti autorità;
- eventuale provvedimento di rilascio di immobile, non intimato per inadempimento contrattuale;
- eventuale sentenza di separazione legale, ove già non in possesso dal competente Servizio;
- eventuale codice IBAN;
- carta d'identità (nell'ipotesi di invio per posta).

Il Comune procederà con successivo atto alla definizione delle graduatorie di cui trattasi, stabilendo altresì gli importi massimi concedibili ai singoli richiedenti.

Per la documentazione attestante il pagamento degli ultimi canoni di affitto dell'anno 2014 (settembre-dicembre 2014), i beneficiari dovranno produrre le relative ricevute d'affitto entro e non oltre il 31 gennaio 2015.

Nel caso in cui il pagamento dei canoni di locazione fosse stato effettuato in contanti (quindi senza tracciabilità contabile) occorre allegare l'autodichiarazione del proprietario dell'immobile (con relativo documento di identità) che attesti l'effettiva riscossione dei canoni di affitto.

Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Carla Scarponi, U.O. del Servizio Servizi alla Persona del Comune, tel. 0733/256295– fax 0733/256458.

Macerata, 29/08/2014

PROT. 40609

Il Dirigente del Servizio Servizi alla Persona
Dott. Gianluca Puliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Puliti', with a large circular flourish at the beginning.